

Un inizio di settembre...apparentemente nero (sembrebbe il caso di dirlo) per tante notizie e contro notizie accumulate.

Ma tant'è! Anzitutto, i Giudici di Novara, ai quali avevamo presentato appello come rappresentanti delle colpitissime Dimore Storiche Italiane (Castelli sic) perché ci riconoscessero almeno in parte un sistema di "vessazione fiscale" e, di conseguenza, vi ponessero rimedio...hanno rigettato la nostra richiesta, per cui non resta di attendere i provvedimenti da tempo annunciati dal Premier Renzi su catasto, casa, ecc. sperando che l'atteggiamento del Premier sia clemente.

D'altra parte, la Regione dal canto suo, ha pubblicato il testo della Legge (presentata come DDL 109/15, ora Legge Regionale 23/2015) sui Beni Culturali, con cui si dichiara la morte della L.10 del 2000, Legge che per noi rappresentava il pilastro degli aiuti all'architettura fortificata, che per anni aveva sostenuto ed aiutato, la ricostruzione, anche se incompleta, dei castelli di alcuni Consorziati, pubblici e privati.

Fin qui le principali notizie disperanti. Ma, a ben vedere, non tutto il male viene per nuocere. La relazione introduttiva al progetto di legge di cui sopra è coerente con gli indirizzi in materia culturale già espressi dalla Presidente Serracchiani, dall'Assessore Torrenti e dall'Assessore Santoro. Sul DDL il Consorzio è stato "audito" per primo dalla V Commissione del Consiglio Regionale il 31 agosto 2015.

Il Titolo II della Legge, intitolato ai Beni Culturali è sud-

diviso in tre Capi, rispettivamente intitolati "Musei", "Beni culturali mobili e immobili" e "Biblioteche e archivi".

Il Capo II del Titolo II (vedi inserto) concerne le azioni dedicate alla conservazione e alla valorizzazione della generalità dei beni culturali, tra i quali l'architettura fortificata (quindi non siamo stati affatto cancellati, come taluni profeti di sventura vorrebbero pensare).

Viene qui superata la visione parcellizzata della politica settoriale, elaborata tra la fine degli anni 90 e l'inizio del decennio successivo con numerose leggi ad hoc, tra cui la L.10 del 2000.

Il DDL (quindi Legge) introduce invece una disciplina unitaria semplificata e possibile. Da ciò deriva la previsione di azioni mirate per singola tipologia, già individuate nel documento di Politica Culturale del 2014, di cui sopra.

Tra le azioni definite, resiste il mantenimento della linea contributiva prevista come sostegno dei programmi di attività degli Enti ed Associazioni statutariamente preposti alla valorizzazione turistico-culturale, patrimonio fortificato incluso. Linea che viene estesa anche agli organismi preposti alla valorizzazione delle dimore storiche.

È prevista inoltre una diversa articolazione della Commissione regionale per la cultura, nella quale si prevede di inserire alcuni rappresentanti ed organizzazioni del settore in questione (nel corso dell'audizione al consiglio regionale il consorzio ha chiesto di inserire un proprio rappresentante in questa Commissione).

Inoltre all'articolo 19 del capo II si prevedono le condizioni generali di ammissibilità di modalità attuative degli



Castello di Prampero

interventi a favore del patrimonio culturale (inclusi i nostri castelli) e gli obblighi dei beneficiari.

La ragione concorrerà finanziariamente mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino al 100% della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali come...beni dell'architettura fortificata, dimore e giardini storici, edifici di pregio architettonico.

Ai fini della concessione di tali contributi si provvederà all'emanazione di bandi che prevedono anche l'apertura al pubblico dei nostri monumenti. Cosa che già facciamo ampiamente.

Non ci resta che mostrare un poco di ottimismo e smetterla con i piagnistei.



Casaforte di San Salvatore di Maiano



Castello di Crauglio



Castello di Caporiacco

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nel secondo trimestre si è tenuta una riunione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, in data 25.05.2015.

Nella seduta è stata eseguita complessiva ricognizione delle azioni in essere, a partire dall'organizzazione del convegno – fissato per il successivo 27 giugno nel castello di Colloredo di Monte Albano – con titolo 'Le leggi regionali sul restauro dei beni immobili di interesse storico, artistico e fortificato: verso una nuova legge sui beni culturali. Il piano-programma dell'iniziativa, in collaborazione con la Regione (Amministrazione e Consiglio regionale), il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Comunità collinare del Friuli, è stato definito su una fase di interventi di salute del Sindaco del Comune di Colloredo, del Presidente della Comunità collinare, del Direttore del Segretariato regionale MiBACT-FVG, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed una serie di interventi specifici. Questi a cura di Ernesto Liesch, Segretario del Consorzio castelli, sul tema 'La legislazione regionale', di Claudio Barberi, Segretariato regionale MiBACT-Friuli Venezia Giulia, sul tema 'La riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo', di Aldo Daici, Sindaco del Comune di Arterga con titolo 'Il restauro del castello di Arterga', di Roberto Raccanello, consigliere incaricato al restauro del Consorzio castelli, con tema 'Il restauro con contributi regionali'.

In fine la presentazione del progetto di nuova legge regionale a cura istituzionale di Gianni Torrenti, Assessore alla Cultura, Sport e Solidarietà della Regione.

Quanto alle ordinarie attività, venuta meno l'ipotesi di presenza all'EXPO Milano 2015 nel padiglione di Banca Intesa, stante revisione da parte della Banca della originaria ipotesi collaborativa, è stato disposto il passaggio alla fase attuativa del progetto targhe sui castelli/ QR-Code (Quick Response Code), rinviando alla Presidenza la definizione degli aspetti attuativi ed applicativi, inclusa informazione previa ai possessori/detentori delle entità fortificate individuate/da individuarsi.

È stata altresì disposta la collaborazione del Consorzio con la Regione – Servizio tutela del paesaggio e della biodiversità (Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia), nel quadro della definizione di reti di beni culturali del Piano Paesaggistico regionale.

In seduta, preso atto delle dimissioni dalle funzioni di Vicepresidente Vicario di Leonardo Ligresti Tenerelli, motivate dalla previsione di impegni di lavoro all'estero, le funzioni vicariali sono state assunte dal Vicepresidente Michele Formentini, con rinvio a successiva riunione della nomina del secondo Vicepresidente.

**Convegno “Le leggi regionali sul restauro dei beni immobili di interesse storico, artistico con particolare riguardo all’architettura fortificata: verso una nuova legge sui beni culturali”
27 giugno 2015 Colloredo di Monte Albano**

“La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce l’importanza, anche economica, della conservazione e valorizzazione dei castelli, un patrimonio che fa parte della storia e del nostro sistema regionale. È dunque volontà della Giunta regionale tenere in debito conto il suo valore culturale, paesaggistico, ambientale e la capacità di attrattività turistica”. Lo ha sottolineato l’assessore



Castello di Colloredo di Monte Albano

regionale alla Cultura Gianni Torrenti illustrando anche le linee della prossima riforma della legge 10/2000 per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia, in occasione del convegno organizzato dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici e ospitato dal Consorzio Comunità Collinare.

In merito alla riforma della normativa, Torrenti ha spiegato che a fronte dell’attuale impossibilità di assumere impegni pluriennali, l’Amministrazione regionale è chiamata a cambiare la natura degli interventi così come erano stati delineati dalla legge 10/2000, “una legge buona, ma sulla quale siamo costretti a intervenire in modo drastico”. “Dobbiamo risolvere il problema degli indirizzi pluriennali, lavorando a modalità e



Abbazia di Rosazzo

strumenti innovativi per poter continuare a investire sui beni. Per risolvere il problema delle emergenze siamo orientati a prevedere un fondo per mettere in sicurezza quelle parti a rischio di maggiore danno in caso non fosse previsto un tempestivo intervento”, ha garantito Torrenti.

Nel corso della sua relazione conclusiva l’assessore ha tracciato il quadro della nuova legge sui Beni culturali, ha trattato il tema dei rapporti tra Stato e Regione e la questione delle competenze, anche alla luce del nuovo Decreto Franceschini, ha delineato gli obiettivi che la Regione si è posta sul tema del turismo e dell’attrattività da gestire in ottica di rete da attivare su tutto il territorio sfruttando le nuove e più attuali modalità di fruizione turistica. Infine, ha dedicato un approfondimento al tema della “fuga dei cervelli e delle competenze” anche nel settore dei beni culturali. “Abbiamo intenzione di attivare borse di studio per laureati nelle materie della promozione dei Beni culturali e bandi per poi mettere a frutto le loro competenze nel patrimonio pubblico e provato del Friuli Venezia Giulia”.

Moderato dal presidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli Sergio Gelmi di Caporiacco e aperto dai saluti del presidente della Comunità Collinare Giambattista Turridano e dal presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, al convegno sono intervenuti Ernesto Liesch, segretario del Consorzio (legislazione regionale); Claudio Barberi, del segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT); Aldo Daici, sindaco di Arterga (esperienza del restauro del Castello di Arterga) e Roberto Raccanello, architetto e consigliere delegato al restauro del Consorzio (illustrazione di numerosi esempi di restauri effettuati con contributi regionali).

Nel portare il suo saluto, il sindaco di Colloredo di Monte Albano Luca Ovan ha richiamato l’attenzione della Regione e del MiBACT sull’auspicata conclusione della ricostruzione del Castello. “La ricostru-



Castello di Miramare



Castello di Arcano

zione della parte Est è felicemente avviata ma - ha osservato Ovan - due grandi sfide ci attendono per poterla registrare domani come un'operazione di successo al pari del Castello di Artegna: la prima è il reperimento dei fondi mancanti per il completamento del II lotto dei lavori e la seconda è l'avvio immediato del cantiere per costruire il percorso di un intelligente ed economicamente sostenibile utilizzo degli spazi a destinazione pubblica, una volta compiuta la ricostruzione".

Per una politica corretta del paesaggio regionale

Il 1 settembre, in Torre, si sono incontrati il Presidente, il Vice Presidente Formentini, il segretario Ernesto Liesch, l'Architetto Chiara Bertolini e la dott.ssa Antonella Triches per parlare del Piano Paesaggistico regionale.

Il Presidente ha consegnato loro le osservazioni del Consorzio in 4 punti:

come diceva Cesare Brandi occorre riconoscere all'ambiente naturale le stesse esigenze dell'ambiente monumentale. Per quanto, quindi, riguarda il piano paesaggistico regionale, occorre ricordare che più di ogni altro monumento il castello si lega al suolo per il materiale con cui è stato costruito, e si incorpora al paesaggio e alla natura che lo circonda.

1. Senza perdere tempo in spiegazioni superflue sull'importanza del patrimonio castellano, storico turistico per la patria del Friuli, di Trieste e della contea di Gradisca e Gorizia, il Consorzio insiste su alcuni punti irrinunciabili per una corretta impostazione di una politica del paesaggio intorno alle architetture fortificate. Quindi il Consorzio chiede che vengano rispettati rigorosamente e difesi i contorni paesaggistici dei nostri castelli. Da qui la necessità di severe prescrizioni per quanto riguarda le costruzioni abusive circostanti, come le porcilaie e quant'altro (già qualche sindaco ha annunciato proprio a questi fini lo spostamento di alcune porcilaie in luoghi più consoni e che rappresentino un minore impatto).
2. Partendo da questa politica di energica difesa di questi beni che, ribadiamo, appartengono alla collettività, anche se in mano privata, affinché i castelli possano continuare a vivere e a dispiegare la nostra cultura e storia, chiediamo l'applicazione del vincolo anche per quanto guardale zone di rispetto di questi monumenti. È inconcepibile che porzioni di territorio, anche minime, vengano assorbite da proprietà circostanti, senza alcuna regola, sorveglianza o controllo. Contemporaneamente chiediamo che vengano rispettati severamente i limiti del costruito, le altezze, i cavidotti e i pali della luce compresi, nelle costruzioni intorno ai castelli.



Castello di Villafredda



Castello di San Floriano del Collio

3. Altro punto imprescindibile è che potrebbero venir sanate molte delle nefandezze fatte attraverso le prescrizioni di colori più tenui delle costruzioni o abitazioni nelle vicinanze di castelli in modo da dare maggiore omogeneità ed evitare maggiori possibilità di arlecchinate.
4. Occorre infine individuare una corretta strategia di conservazione del paesaggio circostante che sia in grado di integrare però anche le dinamiche di trasformazione territoriale, innegabili, nelle aree di cui ci occupiamo.

VALORIZZAZIONE

CASTELLI APERTI

Il 3 e il 4 ottobre si è svolta la manifestazione Castelli Aperti avendo visto altre due dimore storiche aperte al pubblico. Anche in questa edizione è stato rinnovato l'accordo con i Civici Musei di Udine, un importante accordo di collaborazione mirato ad incentivare la fruizione dei beni culturali, accordo che prevede un reciproco sconto alla presentazione dell'ingresso ad uno dei civici musei udinesi e ad una delle diciotto storiche residenze che avevano aperto in occasione di Castelli Aperti.

È stato anche rinnovato l'appuntamento con il Concorso Fotografico che prevedeva che tra tutte le foto, e sono state davvero tante, degli esterni delle dimore scattate nelle due giornate di apertura ed inviate al Consorzio, partecipino ad una selezione ad opera di una giuria interna al consorzio stesso, la quale decreterà i tre migliori scatti i cui autori verranno invitati presso la sede del Consorzio premiati con dei volumi a loro scelta fra quelli editi dal

consorzio stesso. Le residenze che hanno aperto in questa edizione sono state:

CASTELLO DI MUGGIA

Mostra permanente delle opere dello scultore Villi Bossi proprietario del castello.

CASTELLO DI ARCANO

Delegazione di Legambiente; esposizione di oggetti d'arte e manufatti di artigianato.

CASTELLO DI FLAMBRUZZO

Il parco e la residenza con ricordi di famiglia ed esposizione della Az. Agr. "Tenuta Zarnic" sulla coltivazione biologica dello zafferano nella zona delle risorgive di Flambruzzo

CASTELLO DI PRAMPERO

Domenica: 3D-World by SoNi vi svelerà le magie della stampa 3D: la creatività non ha limiti. www.3d-world.info

CASTELLO DI SUSANS

"Artigiane in Castello": eccellenze dell'artigianato friulano declinato al femminile. Sognanti e rarefatte atmosfere con gli angeli e i cuori de "L'Oca Bianca ed Altre Storie"; squisite delizie al cioccolato di Adelia Di Fant e sapiente e raffinata maestria nella lavorazione della carta della "Legatoria Ciani". Storia, tradizione e creazioni senza tempo.

CASTELLO DI VILLAFREDDA

"Lis Furlanis" scarpets d'attualità; Dolci Idee; EleBags; Foto Turin; le Hobbiste di Tarcento; Lella e Marina filo ago e stoffina; Missana gioielli; Fioribri; Ullalà cappelli; brindisi con l'Osteria Villafredda.



Centa di Joannis



Castello di Cordovado

CASAFORTE LA BRUNELDE

Sabato ore 17.00: Concerto a lume di candela per for-
tepiano e violino; Domenica dalle ore 15.00: Guerrieri
medievali, dame e tiro con l'arco con la Compagnia dei
Grifoni Rantolanti.

PALAZZO STEFFANEO RONCATO

Angoli di friulanità d'assaporare; nella Fabbrichetta:
"Luogo del fare di Palazzo Steffaneo"; sculture in ter-
racotta e opere pittoriche dell'artista Ester Sallai; "I ri-
tratti dell'anima": Progetto di attività espressive rivolte
a genitori e figli; Domenica ore 17.00 il the delle cinque
con l'autrice Elisabetta Pozzetto, presenta il suo libro:
"La mia patria è il mondo intero" in una conversazione
con Mirna Roncato. Un viaggio nella storia e nelle vite
di 20 donne speciali del Friuli Venezia Giulia.

VILLA ELODIA

Esposizione di prestigiose automobili d'epoca; pas-
seggiata nel parco secolare.

VILLA KECHLER DE ASARTA

Mostra Hemingway in Friuli; mostra opere Maruzza
Bianchi Michiel; i rami della cucina; punti di ristoro.

ROCCA BERNARDA

degustazione vini; esposizione artigiani

CENTA DI JOANNIS

Animazione di vita domestica medievale nella casa del
Curato; mostra fotografica dell'ex Tempore "La Centa
e le rose" del circolo Fincanteri Wärtsilä (sezione foto)
nello spazio attiguo alla Canipa.

PALAZZO PANIGAI-OVIO

Dalle collezioni di un'antica famiglia: gli statuti di Pani-

gai; i giornali del '700; le mappe del territorio; i fossili
di Padre Bortolo; gli abitini dei bimbi; le foto d'epoca.

CASTELLO DI SAN FLORIANO DEL COLLIO

a.d. 1394 Collio sotto assedio, oltre 150 armigeri co-
razzati assedieranno il castello montando un enorme
campo medioevale con grandi battaglie campali a
pieno contatto, tornei a tenzone, mestieri medioevali,
tutto a cura della compagnia di rievocazione medioe-
vale "Principesca Contea di Gorizia"; i proprietari del
castello accoglieranno i visitatori in abiti ed armi tre-
centesche.

CASTELLO DI CASSACCO

Elaborazioni pittoriche di Maria Ciani Seren su stof-
fa, legno vecchio, tela quadro per creazioni abiti e
arredo; le cere artistiche di Licia illuminano l'antico
fogolar; Profumeria Cristina propone servizio trucco
gratuito prenotabile al 0432851515 e idee regalo per
la nuova stagione; Lartenonsolo presenta una picco-
la collezione tessile di misteriose atmosfere di fiabe
e mondi lontani; ristoro orario continuato con sapori
ProLoco Montegnacco.

CASTELLO DI VILLALTA

Falconeria; ricami in mostra.

PALAZZO ROMANO

Mostra foto storiche della famiglia dei Conti Romano;
aperitivo con Cantine Toti, Albana di Prepotto.

CASTELCOSA

Degustazione vini invecchiati.

PALAZZO D'ATTIMIS MANIAGO

Pignolo, Tazzelenghe, Schioppettino e Refosco dal

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Essa vuole costituire, per i settori considerati, un quadro normativo corrispondente a quello che la Regione Friuli Venezia Giulia si è data, nel campo della promozione delle attività culturali, con la LR 16/2014.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.

Art. 3 (Principi e obiettivi)

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:
 - a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;

- b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;
 - c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;
 - d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
 - e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;
 - f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;
 - g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;
 - h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;
 - j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione

archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

TITOLO II **BENI CULTURALI**

CAPO I **MUSEI**

Art. 4

(Attività dei musei)

1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.
2. Sono attività fondamentali dei musei:
 - a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;
 - b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;
 - c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione e formazione.

Art. 5

(Sistema museale regionale)

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizza nell'ambito del Sistema museale regionale.
2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità e che risultano in possesso di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento coerente con gli standard di servizio e di professionalità degli addetti definiti con atto statale;
 - b) direzione del museo assegnata a persone dotate di qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura; qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo, la direzione è svolta a livello di rete museale, o comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;
 - c) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;
 - d) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere culturali, motorie, psichiche e sensoriali alla fruizione delle collezioni;
 - e) adozione di sistemi di comunicazione moderni, rispet-

tosì del pluralismo linguistico e diversificati in rapporto alle esigenze dei visitatori;

- f) svolgimento di attività educative e percorsi didattici in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - g) svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione e alla catalogazione del patrimonio posseduto;
 - h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori.
3. I requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui al comma 2, lettere b), f), g) e h), sono conseguibili anche attraverso la costituzione di una rete museale ai sensi dell'articolo 7.
 4. L'inserimento nel Sistema museale regionale è disposto, su domanda dei musei e delle reti museali in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'articolo 9.
 5. La Regione, inoltre, collabora con i competenti organi statali alla costituzione del Sistema museale regionale integrato, del quale fanno parte i musei e i luoghi della cultura compresi nel Polo museale del Friuli Venezia Giulia, individuato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Art. 6

(Azioni per il Sistema museale regionale)

1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziato con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

Art. 7

(Reti museali)

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei,



- finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), f), g) e h).
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
 3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
 4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale possono fare parte di altre reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali.
 5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
 6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.
 7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
 8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) costituzione con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
 - b) sussistenza di tutti i requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, e possesso, da parte dei singoli musei che costituiscono la rete o vi aderiscono, dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d).

Art. 8

(Musei e reti museali di rilevanza regionale)

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifi-

ca di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso dei seguenti requisiti, come specificati dal regolamento attuativo di cui all'articolo 11:

- a) requisiti funzionali fissati in applicazione dei medesimi criteri di cui all'articolo 5, comma 2, ma con indicatori di grado superiore;
 - b) ulteriori requisiti, di tipo dimensionale e qualitativo, riferiti: all'ampiezza e al valore delle collezioni; all'ampiezza e alle condizioni degli spazi fisici, nonché alla qualità degli allestimenti; alla presenza di strutture dedicate all'erogazione di servizi accessori; al numero e alla qualificazione professionale degli operatori e alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 6, comma 3; al livello di impiego della strumentazione tecnologica e alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet wi-fi gratuita; alla varietà e periodicità delle iniziative concernenti l'organizzazione di mostre temporanee, la produzione e diffusione di pubblicazioni e di prodotti multimediali e l'incremento delle collezioni con nuove acquisizioni; all'intrattenimento di rapporti e scambi culturali con musei e altre istituzioni italiane ed estere; all'attuazione di forme di collaborazione con Università italiane ed estere; all'ampiezza della catalogazione delle collezioni nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) gestito dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008.
2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'articolo 9.
 3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.
 4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).
 5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9

(Commissione tecnico-scientifica per i musei)

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per i musei, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale e ai fini del riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a ri-



- levanza regionale”, nonché per la classificazione di cui all’articolo 10, comma 2.
2. La Commissione tecnico-scientifica per i musei è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composta:
 - a) dall’Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
 - c) dal Direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, o suo delegato;
 - d) dal Direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, costituito ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 171/2014, o suo delegato, previo accordo con il medesimo;
 - e) da tre esperti individuati dall’Assessore regionale competente in materia di beni culturali tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.
 3. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.
 4. I componenti della Commissione svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 10

(Interventi regionali di sostegno)

1. L’Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all’incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all’attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all’intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.
2. Nella determinazione dell’entità dei contributi di cui al comma 1 si tiene conto anche della seguente classificazione dei musei e delle reti museali, operata sulla base dei requisiti di tipo dimensionale e qualitativo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b):
 - a) grandi;
 - b) medi;
 - c) tematici, come definiti dall’articolo 7, comma 5.
3. L’Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il poten-

ziamento e l’ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l’impiego delle tecnologie digitali.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all’emanazione di bandi ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l’intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all’elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
5. Per l’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l’Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Art. 11

(Regolamento di attuazione)

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:
 - a) i requisiti per l’inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di “Museo a rilevanza regionale” o di “Rete museale a rilevanza regionale”, i criteri per la classificazione dei musei riconosciuti a rilevanza regionale, nonché le modalità e i termini dei relativi procedimenti;
 - b) i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di sostegno previsti dall’articolo 10, comma 1, e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l’intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.
2. Con riferimento ai contributi previsti dall’articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell’importo del contributo.

Art. 12

(Ecomusei)

1. La Regione promuove lo sviluppo degli Ecomusei sul proprio territorio, disciplina il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e sostiene l’attività e le iniziative degli Ecomusei riconosciuti in applicazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia).



CAPO II

BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI

Art. 13

(Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.
2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:
 - a) beni del patrimonio archeologico;
 - b) beni dell'architettura fortificata;
 - c) beni di archeologia industriale;
 - d) dimore e giardini storici;
 - e) edifici di pregio artistico e architettonico;
 - f) beni culturali mobili.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all' articolo 5 della legge regionale 16/2014, e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'allegge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all' articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Art. 14

(Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedi-

mento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

Art. 15

(Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)

1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.
2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.
4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 16

(Partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete)

1. La Regione concorre al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete, istituito dalla legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete).

Art. 17

(Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)

1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).

Art. 18

(Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione valorizza i siti culturali e naturali del Friuli



Venezia Giulia iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o in legge di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei rispettivi Piani di gestione.

Art. 19

(Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)

1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.
2. La concessione del contributo riguardante un bene immobile è subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile, avente a oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita.

Art. 20

(Obblighi dei beneficiari)

1. Ai sensi dell' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.
4. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.

CAPO III

BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Art. 21

(Disposizioni generali)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività

delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

Art. 22

(Rete bibliotecaria regionale)

1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.
2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

Art. 23

(Sistema bibliotecario)

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall' articolo 5 della legge regionale 26/2014.
2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;
 - b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).
3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:
 - a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;
 - b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.
4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;
 - b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
 - c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.
5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue; per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente bi-



biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

6. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente un sistema bibliotecario non possono fare parte di altri sistemi.

Art. 24

(Efficienza del sistema bibliotecario)

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.
2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b) e c).
3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 26.

Art. 25

(Costituzione dei sistemi bibliotecari)

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:
 - a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;
 - b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);
 - c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.
2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.
4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 26

(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
 - a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
 - b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
 - c) sostenere l'attività di catalogazione;
 - d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
 - e) adeguare gli arredi.

Art. 27

(Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)

1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.

Art. 28

(Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)

1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente;
 - b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;
 - c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e promozione della lettura, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;
 - d) valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librerie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, nonché con gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato.
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale

e una sezione per i ragazzi.

3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.

Art. 29

(Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)

1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) stanziare annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
 - b) assumere personale qualificato;
 - c) promuovere l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
 - d) adottare la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.

Art. 30

(Biblioteche d'interesse regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:
 - a) biblioteche di conservazione;
 - b) biblioteche specializzate;
 - c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.
2. Al riconoscimento dell'interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale, che tengono conto dei seguenti elementi:
 - a) arco di tempo di apertura al pubblico;
 - b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
 - c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
 - d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di stu-

dio e di ricerca realizzate;

- e) presenza di personale specializzato.
3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26, non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari.
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

Art. 31

(Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:
 - a) definisce, nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
 - b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
 - c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
 - d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
 - e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;
 - f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);
 - g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.

Art. 32

(Conferenza della rete bibliotecaria regionale)

1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:
 - a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);
 - b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;
 - c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.
2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazio-

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Essa vuole costituire, per i settori considerati, un quadro normativo corrispondente a quello che la Regione Friuli Venezia Giulia si è data, nel campo della promozione delle attività culturali, con la LR 16/2014.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.

Art. 3 (Principi e obiettivi)

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:
 - a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;

- b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;
 - c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;
 - d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
 - e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;
 - f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;
 - g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;
 - h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;
 - j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione

documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:

- a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro e la migliore conservazione del patrimonio medesimo;
 - b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014 e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

Art. 38

(Obblighi dei titolari di archivi)

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
2. La concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

Art. 39

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti delle biblioteche centro sistema, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2, e 34.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 40

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche»;
 - b) alla lettera c), dopo le parole «di intervento», sono aggiunte le seguenti: «anche in materia di beni culturali».

Art. 41

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 6 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1 le parole «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei settori delle attività e dei beni culturali»;
 - b) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili»;
 - c) al comma 2, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo»;
 - d) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali»;
 - e) il comma 3 è sostituito dal seguente:



«3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f) quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati».

Art. 42

(Modifica all' articolo 7 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 le parole «attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali».

Art. 43

(Modifica all' articolo 19 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 le parole «almeno a livello sovracomunale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno a livello di Unione territoriale intercomunale».

Art. 44

(Modifica all' articolo 31 della legge regionale 16/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali».

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 45

(Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

Art. 46

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Art. 47

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa pre-vigente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

Art. 49

(Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
 - b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);
 - c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
 - d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);
 - e) articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);
 - f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);
 - g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
 - h) articolo 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
 - i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
 - j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
 - k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);
 - l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);
 - m) articolo 5, comma 72, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
 - n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);
 - o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);
 - p) articolo 6, comma 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
 - q) articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 29

- gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
- r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
- s) articolo 5, comma 150, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
- t) articolo 5, commi 38, 40, 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
- u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
- v) articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- w) articolo 5, comma 15, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);
- x) articolo 4, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
- y) articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
- z) articolo 7, commi da 39 a 43 e commi 46 e 47, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
- aa) articolo 6, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- bb) articolo 6, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
- cc) articolo 6, comma 191, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
- dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- ee) articolo 6, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
- ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);
- gg) articolo 6, commi 1 e 57, e articolo 11, commi 7 e 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 50

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrenza dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi a PromoTurismoFVG per la promozione del Sistema museale regionale".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei e delle reti museali di rilevanza regionale".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per progetti d'investimento di musei e reti museali".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale".
7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi agli enti di promozione turistico-culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia".
8. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete".
9. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia".
10. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 497.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente ai sistemi bibliotecari".
11. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui ai sistemi bibliotecari per spese di investimento".
12. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 117.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente alle biblioteche d'interesse regionale".
13. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6083 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui alle biblioteche d'interesse regionale per spese di investimento".
14. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 28.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale".
15. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 32, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della biblioteca e per le attività istituzionali".
17. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 34 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi annui ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale per l'attività di implementazione e accrescimento del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale".
18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio".
19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per ristrutturazione, recupero e restauro di edifici a uso di biblioteche".
20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi storici".

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi di enti ecclesiastici".
22. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 22 per complessivi 4.277.000 euro, suddivisi in ragione di 855.500 euro per l'anno 2016 e di 3.421.500 euro per l'anno 2017, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	CAPITOLO	2016	2017	TOTALE
5.3.1.5055	5443	11.000	11.000	22.000
5.3.1.5053	5187	20.000	20.000	40.000
5.3.1.5054	5216	0	600.000	600.000
5.3.2.5053	5997	100.000	100.000	200.000
5.3.1.5054	5251	14.000	650.000	664.000
5.3.1.5053	5172	30.000	30.000	60.000
5.3.1.5055	6371	30.000	30.000	60.000
5.4.1.5046	5573	300.000	300.000	600.000
8.3.1.5065	4409	350.000	300.000	650.000
5.2.1.5048	5340	0	300.000	300.000
5.2.1.5048	6251	0	580.000	580.000
5.2.1.5051	6255	0	200.000	200.000
5.5.1.5060	4042	0	300.000	300.000
10.1.1.1161	744	500	500	1.000
		855.500	3.421.500	4.277.000

Art. 51

(Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.

Osservazioni del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia al DDL 109/2015

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - V Commissione

Audizione 31.08.2015

DDL 109/2015 'Norme regionali in materia di beni culturali'

(presentato dalla Giunta regionale il 26.08.2015)

A) Premessa

Il *focus* del DDLR [come da Relazione di accompagnamento] risiede nell'inciso: 'nel campo della valorizzazione [dei beni culturali] permane forte l'esigenza di un rinnovamento...che consenta alla Regione di svolgere appieno...il ruolo propulsivo, di indirizzo e di coordinamento che le è proprio' [obiettivo programmatico di indiscussa valenza, avente a riferimento l'art. 9 della Costituzione, lo Statuto regionale nonché le norme di attuazione dello stesso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio].

Sulla condivisione piena da parte del Consorzio del ruolo propulsivo e di coordinamento della Regione, in raccordo con i competenti organi dello Stato, ci si richiama al "Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio dell'architettura fortificata nel Friuli Venezia Giulia", tra il Mibact-Direzione regionale F.V.G./Regione/Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, stipulato in data 20.03.2013 e successivi protocolli attuativi.

È parere che il detto ruolo della Regione vada meglio articolato nel provvedimento legislativo, disponendo in linea generale il coinvolgimento di altre articolazioni della Regione (Azienda regionale Turismo, Direzione regionale attività produttive etc.) nelle azioni di valorizzazione (coerentemente al nuovo assetto del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo).

Il vero 'valore aggiunto' quanto al ruolo 'integrato' della Regione (che giustamente si intende far riassumere) era contenuto nella abroganda LR 10/2000 "Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia" e segnatamente all'art. 11 'Commissione regionale per l'architettura fortificata', con composizione di questa estremamente ed idoneamente articolata.

Va evidenziato che il detto art. 11 è stato *ex ante* abrogato con l'art. 4, comma 35, LR 30/2007 'Legge strumentale alla manovra di bilancio'.

B) in relazione all'articolato:

Titolo I Disposizioni generali

1. In riferimento all'art. 1 (*Finalità*)
1. Coerentemente al titolo della legge, e in conformità/

in parallelo all'art. 1 della LR 16/2014, andrebbe anteposto al 1° comma dell'art 1, un *incipit* in cui solennemente affermarsi l'importanza per la collettività regionale dei beni culturali esistenti/insistenti nel/sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

È ciò stante che l'Ente Regione promuove, incentiva...

2. In riferimento all'art. 3 (*Principi e obiettivi*)

Il comma 2, tenuto conto che l'art. 6. comma 3, del 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' [prevedente che: *La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*'] va integrato con obiettivo di

- 'favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale'.

Titolo II Beni culturali

1. Richiamo all'art. 9 (Commissione tecnico-scientifica per i musei) (Capo I – Musei)

Il Comma 1 dispone l'istituzione della 'Commissione tecnico scientifica per i musei', quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale...

Si ritiene vada attivata, per i Beni culturali di cui al Capo II analoga 'Commissione tecnico- scientifica per i beni culturali', quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la compresenza del Direttore del Segretariato regionale del Ministero e del Soprintendente per le belle arti e il paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Titolo III Disposizioni di coordinamento

1. Richiamo **all'art. 40** (Modifiche all'art. 5 della LR 16/2014)

L'art. 5 LR 16/2014, come modificato, ricomprende nel 'Documento di politica culturale regionale' previsto dal detto articolo le linee d'intervento e le risorse finanziarie da destinare *'anche in materia di beni culturali'*.

2. In riferimento **all'art. 41** (Modifiche all'art. 6 della LR 16/2014)

L'articolo 6, comma 2 LR 16/2014, come modificato, individua la nuova composizione della Commissione regionale per la cultura, preposta a fornire supporto e formulare

pareri per la predisposizione del Documento di cui all'art. 5 anche per le tematiche dei beni culturali.

La composizione di detta Commissione va integrata, al fine di dare alla stessa un maggiore equilibrio (e in riferimento alle tipologie di beni culturali enunciati all'art. 13, comma 2, del DDLR) con:

- *e bis*) cinque esperti nei settori dei beni del patrimonio archeologico, dei beni dell'architettura fortificata; dei beni di archeologia industriale; dei beni immobili di pregio artistico e architettonico; dei beni mobili;
- *f septies*) un rappresentante congiuntamente designato dalle Associazioni giuridicamente riconosciute operanti nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali regionali¹.

Il comma 6 del medesimo articolo va conseguentemente riaccomodato per quanto ad *e bis*).

¹ È stato considerato che nella composizione originaria della Commissione è già presente un rappresentante di associazioni, nella specie di danza e spettacolo.

Titolo IV **Disposizioni transitorie e finali**

1. Richiamo all'art. 13

Il comma 4 dell'art. 13 rinvia all'emanazioni di bandi 'nei quali siano specificate le tipologie dei beni oggetto degli interventi'.

Le tipologie di detti beni sono enunciate nel comma 2 del medesimo articolo (lettere da a) a f), tali:

- a) beni del patrimonio archeologico;
- b) beni dell'architettura fortificata;
- c) beni di archeologia industriale;
- d) dimore e giardini storici;
- e) edifici di pregio artistico e architettonico;
- f) beni culturali mobili.

2. In riferimento all'art. 47 (Norme finanziarie)

Il comma 5 del detto articolo istituisce il nuovo capitolo di bilancio 6057 con la denominazione 'Contributi per la realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali', tali dovendosi intendere la generalità dei beni ante citati.

Con unica eccezione di quelli di cui alla lettera c) beni di archeologia industriale [per i quali è istituito, con il comma 6, lo specifico capitolo 6058).

Esigenze di trasparenza da un lato e dall'altro la considerazione che (vedasi commi 20 e 21 dell'art. 47 in riferimento agli archivi, di cui all'articolo 37, 1 comma) esistono già nel provvedimento l'istituzione di distinti capitoli anche riferitamente al medesimo comma, suggeriscono di prevedere l'istituzione di distinti capitoli di bilancio per le diverse tipologie di beni culturali.

È fatta riserva di ulteriori osservazioni scritte.



Castello di Udine

p.r. i nostri autoctoni rossi dei Colli Orientali. Degustazione vini.

CASTELLO DI SPESSA di Capriva

Cantine medievali, Saloni padronali, Chiesetta, passeggiata nel parco secolare dedicato a Giacomo Casanova. Assaggio di un vino del Castello di Spessa nel Wine Store. Cena degustazione Menù Casanova, per 2 pax, tra tutti i visitatori, nel ristorante gourmand La Tavernetta al Castello.

CASTELLO DI CORDOVADO

Mercatino di semi, vivaisti con fioriture autunnali (Susi-garden, Iop, La Primula, il giardino commestibile, Paola Coppe, le essenze del Castello, M. Grazia Borgnolo con i suoi Kokedama...) e ancora per i bambini L'Artista magico di Nicola Artico, il Fiorificio per i piccoli di Laura Vaccari e le favole di Carla. Conferenze: sabato ore 16 Eleonora Garland "Storie di bacche e vecchi Castelli"; domenica ore 16 Alessandro Briatti "Racconti di sementi e di pasta madre" mentre, solo per i bambini, passeggiate guidate nel castello per scoprire la magia della storia.

Caffetteria e ristoro orario continuato.

PALAZZO LANTIERI

Bellissima mostra di costumi.



Abbazia di Moggio

RESTAURO

CASTELLO DI CAPORACCIO

Ad agosto la Soprintendenza alle belle arti ha dato il via libera per il progetto di ricomposizione della Torre Mastio della fortificazione di Caporaccio. Il maniero è stato più volte distrutto e successivamente ricostruito e ora attendeva di ritornare ai suoi antichi splendori dopo il sisma del '76, quando fu pesantemente danneggiato, in particolare nell'ala ovest. Il restauro era iniziato già nel 2000, utilizzando risorse private della famiglia Gelmi di Caporaccio insieme ad alcuni finanziamenti regionali e statali. Il primo lotto di opere sta per giungere al termine e con la realizzazione della torre si potrà erigere l'unica parte al momento mancante e ridare così al castello la sua antica conformazione.

CASTELLO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

A luglio sono stati stanziati, da parte della Regione, 10 milioni di euro per l'avvio del secondo lotto per la ricostruzione del mastio e della "casetta Nieve" del castello di Colloredo di Monte Albano. Lo storico maniero, uno dei simboli del Friuli, è stato gravemente danneggiato dal terremoto del 1976 e parte dei materiali, con cui era stato edificato, sono stati trafugati iniziando dalle pietre lavorate, passando per i serramenti fino ad arrivare ai dipinti. Il mastio, collocato al centro del compendio e sul versante nord, si presentava come un edificio che racchiudeva al suo interno un cortile: si tratta dell'edificio più antico, che ha subito continue modifiche e accrescimenti nel corso dei secoli.

Ad ovest del mastio, invece, si trovava un cortile murato con all'interno la "casetta Nieve", abitata nell'Ottocento, dal poeta Ippolito Nievo. Anche le mura in pietra del piccolo edificio, lasciano ipotizzare che sia uno dei più antichi del castello. Per il mastio, la sua prima

PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO

COLLANA DOCUMENTAZIONE

- 1 *Natura e finalità del Consorzio*, Quaderno n. 1, Cassacco, 1977, pp. 16 - € 2,00
- 2 *Statuto*, Quaderno n. 2, Cassacco, 1979, pp. 16 - € 2,00
- 3 *Documenti sul restauro: la Carta di Venezia e la Carta del Restauro*, 1972, Quaderno n. 3, Cassacco, 1979, pp. 32 - € 7,00
- 4 PAVAN, L., *Annotazioni sul restauro architettonico*, Quaderno n. 4, Cassacco, 1985, pp. 62 - € 2,00
- 5 FORMENTINI, L., *Valorizzazione e riuso dei castelli*, Quaderno n. 5, Cassacco, 1986, pp. 126 - € 4,00
- 6 LIESCH, E., (Ed.), *L'intervento dei privati nel settore dei beni culturali*, Quaderno n. 6, Cassacco, 1987, pp. 77 - € 2,00
- 7 RAGOGNA, M., (Ed.), *Il Castello di Ragogna: ipotesi di recupero e di valorizzazione*, Quaderno n. 7, Cassacco, 1987 - € 3,00
- 8 STRASSOLDO, M., (Ed.) *Criteri per il restauro dell'architettura fortificata*, Quaderno n. 8, Udine, 1998 - € 2,00
- 9 LIESCH, E., (Ed.), *Legislazione statale e regionale sui beni culturali*, Quaderno n. 9, Udine, 2000 - pp. 140 - € 3,00
- 10 LIESCH, E., (Ed.), *Legislazione statale e regionale sui beni culturali. Regolamenti statali e regionali*, Quaderno n. 10, Udine, 2001 - pp. 192 - € 3,00
- 11 BIASATTI Zuan Pieri, (Ed.), *Ferite da rimarginare, il recupero dei beni culturali colpiti dal sisma del 6 maggio 1976*, Quaderno n. 11, Udine, 2003 - pp. 152 - € 7,00
- 12 STRASSOLDO, M., *Glossario castellano*, Udine, 2005 - pp. 136 - € 10,00
- 13 BIASATTI Zuan Pieri, NAZZI Luca, STRASSOLDO, M., *Toponomastica castellana in lingua Friulana*, Udine, 2005 - pp. 64 - € 2,00
- 14 GARGIULO, A., *Antiqua marmora*, Udine, 2005 - pp. 34 - € 2,00
- 15 FANTONI, L., *L'architettura fortificata in Friuli dopo il sisma del 1976*, Udine, 2006 - pp. 254 - € 18,00
- 16 VALOPPI, M., *Le fortificazioni e i castelli della Carnia*, Udine, 2006 - pp. 152 - € 5,00
- 17 STRASSOLDO, R., *Le carte del restauro*, Udine, 2007 - pp. 128 - € 2,50
- 18 STRASSOLDO, M., *Castelli e fortificazioni del Canal del Ferro e della Val Canale*, Udine, 2014 - pp. 224 - € 16,50

COLLANA CASTELLI STORICI

- 1 CATTALINI, A., *Castelli di S. Floriano*, Udine, 1978, pp. 32, € 8,00
- 2 ZUCCHIATTI, W., *Castello di Villalta*, Cassacco, 1981, pp. 32 esaurito
- 3 STRASSOLDO, M., *Castello di Strassoldo*, Cassacco, 1982, pp. 35 - esaurito
- 4 DOMINI, S., *La Rocca di Monfalcone*, Cassacco, 1983, pp. 125 - esaurito
- 5 ASQUINI, A., *Castello di Fagagna*, Cassacco, 1983 pp. 40 - € 10,00
- 6 RODARO, A., *Castello di Udine*, Cassacco, 1983, pp. 50 - € 12,00
- 7 SAVORGNA DI BRAZZA, A., *Castello di Brazza*, Cassacco, 1983, pp. 36-€ 10,00
- 8 MENIS, G.C., *Castello di Buja*, Cassacco 1984, pp. 60 - € 12,00
- 9 CARROZZO, R., *Castello di Gruigno*, Cassacco 1985, pp. 36 - esaurito
- 10 MASAU DAN, M., *Fortezza di Gradisca*, Cassacco 1986, pp. 46 - € 11,00
- 11 CORETTI, G., *Fortezza di Palmanova*, Cassacco 1986, pp. 72 - € 12,00
- 12 BAIUTTI, G., *Castello di Cassacco*, Cassacco 1987, pp. 108 - esaurito
- 13 BEGOTTI, P., *Castello di Cordovado*, Cassacco 1988, pp. 48 - € 11,00
- 14 GOI, P., BEGOTTI, P., *Castello di Susans*, Cassacco, 1991, pp. 70 - € 12,00
- 15 ALTAN, M., *Castello di Polcenigo*, Cassacco, 1991, pp. 70 - € 12,00
- 16 MORELLI DE ROSSI, A., *Castello di Fontanabona*, Cassacco, 1992, pp. 70-esaurito
- 17 CUSTOZA, G., *Castello di Colloredo*, Cassacco, 1993, pp. 70 - esaurito
- 18 LEVETZOW LANTIERI, C., *Il Palazzo Lantieri*, Monfalcone, 1994, pp. 35 - € 11,00
- 19 ALTAN, M., *Castello d'Aviano*, Monfalcone, 1998, pp. 87 - € 13,00
- 20 CAIAZZA G., MARZOCCO MARINIG C., *Castello di Artegna*, Monfalcone, 1999, pp. 92 - € 13,00
- 21 ZUCCHIATTI V., *Castello di Villalta*, Udine, 2003, pp. 144 - esaurito
- 22 BAIUTTI, G., *Castello di Cassacco*, Udine 2005, pp. 111 - € 20,00
- 23 MARTINIS, M., *Castello della Motta di Savorgnano*, Udine 2006, pp. 144 - € 20,00
- 24 DREOS, D., *Torri di Porta Aquileia*, Udine 2008, pp. 144 - € 20,00

COLLANA ASSISTENZA

- 1 *Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di interesse storico-artistico ai sensi della Legge Regionale n. 60/1976*, Cassacco 1977, p. 10 - esaurito
- 2 *Vincoli monumentali ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939*, Cassacco 1978, pp. 9 - esaurito
- 3 *Vincoli diretti, ai sensi della Legge Nazionale n. 1089/1939*, Cassacco 1978, pp. 7 - esaurito
- 4 *Domande di contributo statale per il restauro di immobili di interesse storico - artistico, ai sensi della Legge Nazionale n. 1552/1961*, Cassacco 1978, pp. 6 - esaurito
- 5 *Oneri deducibili ai sensi del D.P.R. n. 597/1973*, Cassacco 1979, pp. 5 - esaurito

COLLANA STUDI E PROGETTI

- 1 AA.VV., *Rapporto sullo stato dei Castelli*, Cassacco 1976, pp. 46 - esaurito
- 2 VISINTINI, C., *Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orientale*, Cassacco

1984, pp. 24 - esaurito

- 3 ROSCIOLI, V., *L'architettura fortificata negli interventi delle regioni e delle province*, Cassacco 1985, pp. 182 - esaurito
- 4 AVON, G., *Ipotesi per il restauro del Castello di Colloredo*, Cassacco 1985 - esaurito
- 5 TOMMASINI, D., *I beni culturali come risorsa economica*, Cassacco 1990 - esaurito
- 6 AVON, G., G., E., *Ipotesi sulla distribuzione degli spazi per la costituzione di un condominio pubblico-privato nel Castello di Montalbano*, Cassacco 1991 - esaurito
- 7 STRASSOLDO, M., *La valutazione economica degli interventi sul patrimonio architettonico*, Cassacco 1991 - esaurito
- 8 STRASSOLDO, M., *Il sistema delle fortificazioni della Bassa Friulana Orientale: esigenze di conoscenza e di restauro*, Cassacco 1991 - esaurito
- 9 D'ARCANO GRATTONI M., *Mostra Castelli e fortificazioni del Friuli Venezia Giulia. Progetto di massima*, Cassacco 1993 - esaurito

COLLANA GUIDE RAPIDE AI CASTELLI

- 1 COSMA, S., *Il Castello di S. Floriano*, Cassacco, 1992 - esaurito

ITINERARI CASTELLANI

- 1 *Visite esclusive ai castelli privati*, a cura di L. Williams, Udine 2000, pp. 20 - esaurito
- 2 *Giardini nei castelli*, a cura di M. Peron, Udine 2001, pp. 68 - € 5,00
- 3 *Musei nei castelli*, a cura di M. Peron, Udine 2001, pp. 72 - esaurito
- 4 *Cantine nei castelli*, a cura di A. Groppo, Udine 2002, pp. 52 - € 5,00
- 5 *Ristoranti nei castelli*, a cura di P. Santin, Udine 2002, pp. 40 - € 5,00
- 6 *Sale nei castelli*, a cura di P. Santin, Udine 2002, pp. 80 - € 5,00
- 7 *Manifestazioni nei castelli*, a cura di A. Groppo, Udine 2002, pp. 84 - esaurito

VARIE

- 1 *Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 - febbraio 1972*, Cassacco 1972, pp. 132 - esaurito
- 2 *Antiquariato 75*, Cassacco 1975, pp. 132 - € 1,00
- 3 CASTENETTO, C., LIESCH, E., MANTOVANI, D., PIRZIO BIROLI, R., RODARO, N., STRASSOLDO, M., VISINTINI, C., *Castelli/ Castles/ Schloesser*, Grillo Editore, Udine 1976, pp. 96 - € 7,00
- 4 *Castelli e fortificazioni del Friuli Venezia Giulia*, S. Daniele 1979, pp. 20 - esaurito
- 5 *Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio 1976*, Cassacco 1976, pp. 324 - esaurito
- 6 *Progetto 512 - Erogazioni liberali per il recupero di Castelli e opere fortificate*, Udine 1982, 19 schede - € 1,00
- 7 GERLINI, F., *Le Casate parlamentari del Friuli - Gli antichi Stemmi*, Vattori, Udine 1986 - esaurito
- 8 MARCOLIN, A., STRASSOLDO, M. (Eds), *Consorzio Castelli 1968 - 1988 - Vent'anni di impegno per il patrimonio architettonico del Friuli Venezia Giulia*, Cassacco 1989 - € 12,00
- 9 *Schede castelli, Per conoscerli da vicino*, Cassacco, 1992 - esaurito
- 10 VIRGILIO, G., *Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli del Friuli collinare/1*, Udine 2003, pp. 242 - € 17,00 - esaurito
- 11 VIRGILIO, G., *Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli del mare e delle acque/2*, Udine 2003, pp. 168 - € 13,00
- 12 VIRGILIO, G., *Andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia - I castelli del Friuli occidentale e settentrionale/3*, Udine 2003, pp. 208 - € 15,00 - esaurito
- 13 *Leggende dei Castelli del Friuli*, Udine 2008, pp. 44 - esaurito
- 14 GUAIANUZZI, L., *Io vivo in un castello - Jo o vif intun cji stiel*, Ediz. L'Omino Rosso - Pordenone 2009, pp. 64 - € 10,00
- 15 *Abbonamento al notiziario "Castelli"*, annuo € 10,00
- 16 *Numeri arretrati del notiziario "Castelli"* € 3,50 a copia

Le pubblicazioni del Consorzio sono disponibili presso:

LIBRERIA EINAUDI - Via V. Veneto, 49 - UDINE

LIBRERIA FRIULI - Via dei Rizzani, 3 - UDINE

Servizio visite del Consorzio



VISITE AI CASTELLI PRIVATI

VISITE ESCLUSIVE (di gruppo)

VISITE DIDATTICHE (scuole)

VISITE AI SITI ARCHEOLOGICI CASTELLANI

Per le prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del Consorzio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00

Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 (servizio biblioteca)

Tel. 0432 288588 - fax 0432 229790 - Cell. 328 6693865

E-mail: visite@consorziocastelli.it

costruzione potrebbe risalire agli inizi del 1300, a cui seguì quella dell'ala Nievo detta "corpo di guardia" e della Casa rossa.

I lavori di recupero complessivo del maniero sono stati autorizzati dalla legge regionale 66/1991, "Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano", che prevedeva a tal fine uno stanziamento complessivo di 15,5 miliardi delle "vecchie" lire. Il progetto definitivo, datato agosto 2011, prevedeva un aumento della spesa, fino a raggiungere un importo complessivo pari a 28 milioni e 400 mila euro. La chiusura dei cinque cantieri è prevista per aprile del 2018. Ora non resta che chiarire l'utilizzo del compendio castellano che è ancora in gran parte da decidere. Oltre alle unità a uso abitativo, si sta pensando a spazi dedicati alle attività produttive, ad un'area museale, espositiva e congressi.



Castello di Villalta

CASTELLO DI AVIANO

A maggio l'amministrazione comunale di Aviano ha chiesto alla Regione i fondi per la ricostruzione del torrione del castello di Aviano nella omonima località. Il mastio è stato recentemente ripulito da arbusti e sterpaglie da un gruppo di volontari della parrocchia ed è stato riportato alla luce. Un intervento che andrebbe completato con il recupero del torrione che è di proprietà privata.



Torre di Torrate

CULTURA

Il 05 maggio a Gemona, Venzona, è stato presentato il Friuli pedemontano e collinare in quattro documentari di Giulio Mauri. È il modo che la Cineteca del Friuli ha scelto per ricordare il 39° anniversario del terremoto al Cinema sociale di Gemona. Nel corso della serata è stato presentato anche il libro "La memoria di un evento" (Luglio Editore), il prezioso catalogo che raccoglie le fotografie dei beni architettonici, storici e culturali del Friuli, scattate all'indomani del sisma dal Gabinetto Fotografico Nazionale del ministero dei Beni culturali. I quattro documentari che sono stati presentati nella serata gemonese, si trovavano nell'ex Cineteca regionale a Trieste, ed erano: "Castelli del Friuli" (1968), "Dietro le spiagge, sopra le colline" (1976, prima del 6 maggio), "Friuli 6 maggio 1976" (1976) e infine "Friuli un anno dopo" (1977). Il primo trasmesso, in ordine cronologico, è stato "Castelli del Friuli" con immagini dei castelli di Colloredo di Montalbano, Villalta, Cassacco, Moruzzo, Susans, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona, Rocca Bernarda ed altri, perfettamente inseriti nel paesaggio, che diventano documenti preziosi di uno specifico patrimonio del Friuli pre-terremoto. Il documentario che, realizzato pochi mesi prima del terremoto del 6 maggio 1976, è diventato l'ultima testimonianza filmica di un territorio e di un ambiente che nel giro di pochi minuti sarebbero stati tragicamente sconvolti. Originariamente



Torre Moscarda

te destinato al turista, con interessi culturali, in vacanza nei centri balneari della regione, questo documentario è costruito come un viaggio alla scoperta di cittadine medioevali, antichi borghi, chiese, ville e della natura “felice e varia” del Friuli, una terra all’epoca ancora poco nota, “quasi inconsapevole della sua bellezza”.

CASTELLO DI MOGGIO

Il 10 maggio, nel complesso abbaziale (torre medievale) di Moggio Udinese si è svolto il convegno “Un frammento di storia. Le origini della badia di Moggio attraverso il suo Antiquarium”. L’incontro è stato organizzato nel contesto della Settimana della cultura friulana, dalla Società filologica con la collaborazione del Comune, della Pro loco e della Parrocchia di San Gallo Abate. Al convegno è seguita una visita guidata al nuovo Antiquarium, che ha sede nell’edificio, dove trova la sua collocazione anche la biblioteca abbaziale Don Tessitori.

GIORNATE NAZIONALI ADSI

Con oltre duecento dimore aperte in tutta Italia, sabato **23 e domenica 24 maggio**, si è svolta la quinta edizione delle «Giornate Nazionali Adsi», manifestazione promossa dall’associazione delle Dimore storiche italiane che si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

La sede Adsi Friuli Venezia Giulia partecipa all’evento e apre sette residenze e giardini normalmente chiusi al pubblico nelle province di Udine e Pordenone. Tra le residenze hanno aperto: Villa Romano, a Manzano, Villa Kechler de Asarta di Fraforeano di Ronchis, il Castello di Villalta a Villalta di Fagagna, il Castello di Prampero a Magnano in Riviera e Castello Piccolomini a Cordovado. L’obiettivo è diffondere fra il grande pubblico la più ampia conoscenza della Dimore Storiche e offrire ai turisti, provenienti da altri paesi, l’opportunità di visitare luoghi d’immenso fascino, spesso fuori dagli itinerari tradizionali.

Tutto questo grazie alla disponibilità dei proprietari delle dimore storiche, impegnati nella tutela e nella gestione di beni culturali di pregio immenso.

CASTELLO DI VILLALTA

Il 31 maggio al castello di Villalta di Fagagna c’è stato l’appuntamento con il premio omonimo di poesia, che ha proposto un incontro con i finalisti della terza edizione 2015: Giulia Rusconi, Franco Buffoni e Fabio Pusterla, sotto la regia di Gian Mario Villalta. È stato un momento di riflessione sulla poesia contemporanea, l’occasione per condividere le parole della poesia e il piacere di stare insieme.

Il premio di Poesia Castello di Villalta giungerà a conclusione, nella splendida cornice del Castello, domenica 18 ottobre con la premiazione del vincitore.

Ma c’è un’ulteriore novità in questa edizione 2015: il comitato promotore dell’evento ha deciso di rendere autonoma la sezione dedicata ai giovani, permettendo a una giuria formata da poeti della nuova generazione di scegliere i libri che, secondo il loro giudizio, sono stati i migliori tra quelli editi a firma degli under 40, nell’arco di tempo che va dal maggio 2014 alla fine



Abbazia di Sesto al Reghena



Palazzo Lantieri

di aprile del 2015. La giuria ha presentato il 6 settembre 2015 la terna di finalisti che sono stati: **Yari Bernasconi, Luciano Mazziotta e Francesco Targhetta e ha decretato Yari Bernasconi come vincitore.** L'istituzione di un premio autonomo destinato ai giovani è nata dai due anni di esperienza del premio, nel corso dei quali è emersa, con grande evidenza, la forza della giovane poesia italiana e il suo bisogno di confrontarsi in un dialogo aperto e creativo. Ma c'è di più: in occasione della serata di domenica 6 settembre, i riflettori sono stati puntati sul frontman dei **Marlene Kuntz Cristiano Godano**, artista eclettico e a sua volta autore de "I vivi" (Rizzoli 2008, una raccolta di sei racconti) e docente del Master in Comunicazione musicale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Proprio a Villalta Cristiano Godano ha offerto un eccezionale Acoustic live, una "Conversazione con la chitarra" sui temi della scrittura e della poesia. Il rapporto con la poesia nel suo lavoro di cantautore è stato il tema del suo intervento.

CASTELLO DI PRAMPERO

Sabato 5 e domenica 6 settembre si è svolta, nel castello di Prampero a Magnano in Riviera (UD), una mostra che ha visto antichi tappeti anatolici e caucasici dei secoli XVIII, XIX e primi del novecento, come protagonisti. Dall'Anatolia al Caucaso è il titolo della mostra che si è aperta con la presentazione del libro di Gianfranco Guernieri "Il linguaggio dei tappeti".

CASTELLO DI PARTISTAGNO E DI ZUCCO

I due castelli di Partistagno, ad Attimis, e di Zucco, a Faedis, dopo lavori di ristrutturazione complessi, in più fasi, avviati in entrambi i casi alla fine degli

anni Ottanta, si aprono al Friuli: sono state approvate infatti, in entrambi i Comuni, le delibere con cui si fissano le tariffe che permetteranno ad associazioni, attività produttive e privati, di fruire di questi prestigiosi spazi.

Il castello di Zucco, in comune di Faedis, è caratterizzato dal fatto che per raggiungerlo bisogna utilizzare il bel sentiero medioevale. Zucco, lo ricordiamo, negli ultimi tre anni ha ospitato serate del "Piccolo festival Fvg", ottenendo un gran successo di pubblico.

Il castello di Partistagno, nel comune di Attimis, ha riaperto le porte alle visite, domenica 30 agosto. Questo castello è citato per la prima volta in un documento del 1170 e le sue strutture mostrano l'evoluzione del nucleo fortificato, attraverso i secoli. Lo storico maniero è stato oggetto, dagli anni ottanta, di un lungo restauro con un investimento complessivo che ha superato i tre milioni di euro, finanziati per due terzi dalla Regione e per la restante parte dallo Stato e del Comune, ormai oggi del tutto completato. Il castello di Partistagno, è raggiungibile attraverso il sentiero pedonale immerso nel bosco, percorribile in più o meno 20 minuti, partendo dal sottostante borgo Faris.

CASTELLO DI ZUCCO

Il 12 luglio il complesso fortificato di Zucco, è stato scenografia inedita per il secondo evento "Off" di Piccolo Festival Fvg. L'appuntamento è stato con ClariCoro, l'ensemble di clarinetti costituitosi nel 2011 e formato da clarinettisti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia. Diretti da Lino Urdan, docente al Conservatorio "Tartini" di Trieste, hanno suonato un repertorio variegato che va da Mozart a Vivaldi, da Bartok a Gordon Lewin.



Castello di Spilimbergo

CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede

Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21 - 33100 UDINE
Tel. 0432-288588 - Fax 0432-229790
C.C.P. IBAN IT 33 S 06340 12302 07404259904L
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
IBAN IT 33 S063 4012 3020 7404 2599 04L
Codice fiscale n. 80025260300
info@consorziocastelli.it
visite@consorziocastelli.it (informazioni prenotazioni visite)
www.consorziocastelli.it
Orario d'apertura: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00
Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 (servizio biblioteca)

Natura e finalità

È un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della regione, oltre a quegli organismi, quali Comuni, aziende di soggiorno e proloco, che hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizzazione di questi monumenti.

Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e concrete opere di restauro, fornendo agli interessati l'opportuna assistenza tecnica per l'espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi, sensibilizzando l'opinione pubblica e gli uffici competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati ed importanti enti quali i Comuni di Artegna, Attimis, Caneva, Cassacco, Cervignano, Colloredo di Monte Albano, Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Lestizza, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Monfalcone, Montenars, Osoppo, Palmanova, Pinzano, Polcenigo, Pordenone, Pravisdomini, Pulfero, Ragogna, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, S. Daniele, S. Vito al Tagliamento, Sacile, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tarvisio, Tolmezzo, Travesio, Treppo Grande, Udine, Valvasone, Venzon, la Curia Arcivescovile di Udine, l'Associazione Industriali di Udine, le Amministrazioni Provinciali di Udine, di Gorizia, e di Pordenone, la Comunità Collinare del Friuli.

Cariche sociali

Consiglio di Amministrazione

Dott. Sergio Gelmi di Caporiacco (Presidente/Villalta e Caporiacco)
Avv. Michele Formentini (Vice-Presidente/San Floriano)
M.se Leonardo Ligresti Tenerelli (Colloredo di Monte Albano)
Dott.ssa Alessandra d'Attimis Maniago Marchiò (Valorizzazione/Casa forte a Buttrio e Palazzo d'Attimis M. a Maniago)
Avv. Fabio Balducci Romano (Palazzo Romano a Case di Manzano)
Dott. Romano Vecchiet (Comune di Udine)
Dott. Marco Belviso (Provincia di Udine)
Prof. Arch. Gian Camillo Custoza de Cattani (Cultura/Colloredo di Monte Albano)
Arch. Roberto Raccanello (Restauro/Cucagna)
Tesoriere - Dott.ssa Giulia Muzzolini
Segretario - Dott. Ernesto Liesch
Revisori dei conti
Dott. Enzo Bandiani
Rag. Felice Colonna
Rag. Mariarosa Pividori
Ferdinando Nordi (supplente)
Romano Sebastianutto (supplente)

Provincie

Contessa Luisa Custoza de Cattani (Colloredo di Monte Albano)
Luca De Pauli
Contessa Marisanta di Prampero de Carvalho (Prampero)
Conte Alberto d'Attimis (supplente - Maniago)
Gianpiero Puicher (supplente - Villafredda)

Delegati provinciali:

Contessa Carolina Lantieri Piccolomini - Provincia di Gorizia
Dott.ssa Mirna Roncato - Provincia Udine
N.D. Chiara Gualdi d'Attimis Desiata - Provincia di Trieste
Contessa Benedetta Piccolomini - Provincia di Pordenone

Collaboratori del notiziario

Sergio Gelmi di Caporiacco, Ernesto Liesch, Mirna Roncato.

Redattore: Mirna Roncato.

CONSORTIUM FOR THE PROTECTION OF THE HISTORICAL CASTLES OF FRIULI VENEZIA GIULIA

Tower of Aquileia Gate
Udine

The Consortium for the Protection of Historical Castles of Friuli Venezia Giulia is an Organization provided with legal status - granted by Decree of the President of the Regional Council nr. 207/1979 - which was established with the purpose to protect the historical, artistic and environmental patrimony formed by the castles and other fortified buildings existing in Friuli Venezia Giulia. The Consortium promotes and realizes activities aimed to conserve, restore and exploit the regional fortified patrimony giving the owners all the technical assistance necessary to carry out concrete restoration and exploitation interventions, promoting acquaintance with these kinds of buildings, sensitizing the Public Administration's attention, mobilizing financial resources, organizing promotional initiatives.

The members of the Consortium are:

- a) private owners (private people or corporate bodies);
- b) public owners (Provinces, Municipalities, Communities);
- c) public bodies or promoting organizations situated in the areas where there are fortified buildings.

The Consortium gathers together nearly all the owners, possessors or holders of any kind of castles and fortifications and the same take part to its activities in a mutual action aiming to promote, assist and sensitize the public opinion and the public administration, according to a philosophy believing that the responsabilisation of the owners is the best guarantee for the conservation of the fortified architecture.

CONSORZI PE TUTELE DAI CJISCJEI STORICS DAL FRIUL VIGNESIE JULIE

Tor di Puarte Aquilee
Udin

Il Consorzi pe tutele dai Cjiscjei Storics dal Friul Vignesie Julie al è un ent dotât di personalitât juridiche, concedude cun Decret dal President de Zonte Regionâl 207/1979, che al è stât constituît cu la finalitât di tutelâ il patrimoni storic, artistic e paisagjistic rapresentât dai cjiscjei e des altris oparis difensivis di interès storic presintis tal Friul Vignesie Julie.

Il Consorzi al promôf e al met in vore iniziativis di conservazion, restaur e valorizazion dal patrimoni fuartificât de region, dant ai proprietaris dute l'assistence tecniche che e covente pe realizazion di interventi concrets di restaur e valorizazion, promovint la cognossince di chescj bens architetonics, stiçant l'atenzion des amministrazioni publichis, mobilitant risoris finanziariis, inmaneant iniziativis di promoziun.

Il Consorzi al met adun chestis categoriis di sogjets:

- a) proprietaris privâts (personis fisichis o juridichis privadis);
- b) proprietaris publics (Provinciis, Comuns, Comunitâts);
- c) Ents publics o organismis promoziônai sîts in teritoris dulà che a son presintis oparis fuartificadis.

Tal Consorzi si son dâts dongje scuasit ducj i proprietaris, possessoris o detentôrs su la fonde di cualsisei titul di cjiscjei e di oparis fuartificadis, che a partecipin a lis sôs ativitâts par une azion comun di promoziun, di assistence e di sensibilizazion de opinion publiche e des publichis amministrazioni, seont une filosofie che e cjate te responsabilizazion de proprietât la plui sigure garanzie pe conservazion dai bens architetonics fuartificâts.

CASTELLI

Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia.

Direttore Responsabile: Sergio Gelmi di Caporiacco

Redazione: Torre di Porta Aquileia - 33100 UDINE

Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79.

Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%.

Stampa: Tip. Marioni snc Udine, Via Percoto 4